

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2001
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18.12.2002
Integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.06.2005
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2005
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22.12.2006
Integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 19.12.2007
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2008
Integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 24.09.2008
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.06.2010
Integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 27.09.2010
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2011
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.08.2012
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2013
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2013

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI, OCCUPAZIONI, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Art. 1
Ambito e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 artt. 52 e 63 (quest'ultimo modificato dall'art. 18 della Legge n. 488/99), disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2
Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, e' assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale ed ordinanza per le modifiche alla viabilità rilasciate dagli Uffici competenti, su domanda dell'interessato. Non e' richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinata dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Art. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. Tale domanda deve essere presentata con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio dell'occupazione e più precisamente almeno cinque giorni lavorativi prima per le occupazioni temporanee ed almeno trenta per quelle permanenti.
2. La domanda di concessione deve essere redatta in bollo sull'apposito stampato predisposto dal Comune e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi.
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - h) l'indicazione dell'occupazione di suolo destinato al transito dei veicoli, al parcheggio, al passaggio pedonale o alle aree verdi, al fine del rilascio dell'apposita ordinanza per la viabilità. In caso di occupazione della sede stradale riservata al transito e sosta dei veicoli occorre allegare planimetria dettagliata.
3. Alle domande di concessioni permanenti o temporanee relative al posizionamento di dehors devono essere allegati disegni tecnici dettagliati delle occupazioni richieste.
4. I termini possono essere derogati in caso di urgenti e gravi necessità, fermo restando la successiva regolarizzazione.

Art. 4

Istruttoria della domanda, rilascio dell'atto di concessione, diniego

1. Le domande di occupazione devono essere presentate all'Ufficio Tributi che, per l'istruttoria e la definizione delle stesse, si avvale della collaborazione dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento deve essere tale da soddisfare le tempistiche previste dall'art. 3, comma 1, del presente Regolamento.
3. L'atto di concessione viene rilasciato dall'Ufficio Tributi, previa apposizione del visto da parte dell'Ufficio Tecnico o della Polizia Municipale ed unitamente all'ordinanza per le modifiche alla viabilità e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione e la determinazione dello stesso;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.
4. Ove pervengano al Comune richieste di concessione per la medesima area per periodi e superfici coincidenti, avrà prevalenza la domanda presentata prima. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale di spedizione.
5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà rilasciata in sanatoria. In tal caso, l'interessato dovrà dare tempestiva comunicazione, anche a mezzo fax, indirizzato alla Polizia Municipale o, in subordine, all'Ufficio Tributi nella stessa giornata dell'occupazione. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di inizio dell'occupazione, dovrà altresì presentare regolare domanda intesa ad ottenere l'occupazione realizzata. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento per le occupazioni abusive.
6. Gli spazi e le aree richieste temporaneamente dai titolari di autorizzazione per lo spettacolo viaggiante, per l'installazione di attrazioni del parco di divertimento, in occasione di feste patronali, sagre e simili, verranno concesse nei tempi e modi previsti dal "Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione di spettacoli viaggianti", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 15.5.1996 e modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 25.3.1998.
7. In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti la Tosap o il canone oggetto del presente Regolamento per lo stesso tipo di occupazione.

Art. 5

Occupazioni non soggette a concessione

1. Non sono soggette a concessione le seguenti occupazioni occasionali per le quali deve essere però inoltrata una comunicazione all'Ufficio Tributi almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'occupazione per consentire le necessarie verifiche:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura, per le quali è stato riconosciuto il Patrocinio dal Comune;
 - b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, istituzionali, religiose, assistenziali, benefiche, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avviene nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 57 del Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti di durata non superiore a 4 ore e che non comportino la sospensione della circolazione;
 - e) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore e che non comportino la sospensione della circolazione.
2. Per ogni comunicazione presentata ai sensi del presente articolo, viene in ogni caso rilasciata ordinanza per le modifiche della viabilità e vengono rese note al richiedente le prescrizioni previste dal presente Regolamento.
3. Per le occupazioni su strade private non gravate da servitù di pubblico passaggio si applicano le norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana.
4. Per le istanze presentate dai partiti politici, al di fuori del periodo elettorale, per l'occupazione di suolo pubblico per volantaggio, in quanto attività divulgativa e propagandistica, l'Ufficio Tributi rilascia autorizzazione, previa apposizione del visto e di predisposizione dell'ordinanza di cui al comma 2 del presente articolo da parte del Responsabile del Settore Vigilanza.

Art. 6

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione e nell'ordinanza per le modifiche alla viabilità ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste;
- f) in caso di mancato rispetto dell'ordinanza per le modifiche alla viabilità, saranno applicate dagli organismi di vigilanza le sanzioni previste dalle normative specifiche in materia.

Art. 7

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti, con gli accorgimenti di cui al successivo art. 8, comma 3;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'atto di concessione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 8

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente al rilascio della concessione può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Qualora non venga corrisposto il canone nei termini fissati dal presente regolamento, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente emette atto di sospensione, con effetto immediato, della concessione fino al pagamento di quanto dovuto. Decorsi tre mesi dalla notifica dell'atto di sospensione, lo stesso Funzionario Responsabile procede con la revoca della concessione nel caso in cui non sia stato effettuato il versamento.

Art. 9

Durata della concessione - Rinnovo

1. Le concessioni per occupazioni permanenti vengono concesse a tempo indeterminato e sono considerate rinnovate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le concessioni per occupazioni temporanee vengono concesse per i giorni indicati nello stesso atto. Il concessionario può chiedere la proroga della concessione prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.
3. I rinnovi automatici di cui al punto 1 o le richieste di rinnovo di cui al punto 2 del presente articolo hanno comunque la precedenza sulle richieste di nuova occupazione anche in caso di richieste pervenute nello stesso giorno.

Art. 10

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune, Ufficio Commercio, con le stesse modalità previste dall'art. 4.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.
3. I posti vacanti su aree mercatali verranno assegnati di volta in volta dal personale di vigilanza previo pagamento del canone previsto.
4. Il canone è dovuto dal concessionario per tutti i giorni di mercato, compresi quelli nei quali il posteggio non fosse eventualmente occupato di fatto dal medesimo concessionario.

Art. 11

Occupazione con dehors

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per le seguenti tipologie di dehors:
 - tipo A: sono costituiti da elementi fisici che delimitano e arredano lo spazio di ristoro esterno ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande (ristorante, bar, pizzeria, birreria, ecc.); tali elementi sono costituiti da fioriere tende, ombrelloni, non ancorati al suolo; questo tipo di dehors non è mai chiuso lateralmente con elementi a tutta altezza;
 - tipo B: sono costituiti da manufatto edilizio che delimita e arreda lo spazio di ristoro esterno ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande (ristorante, bar, pizzeria, birreria, ecc.); tale manufatto è costituito da leggera struttura portante lignea o metallica appoggiata o ancorata al suolo, con copertura in elementi rigidi (pannelli verniciati, legname, lamiera, polycarbonato, ecc.) ed eventuale chiusura laterale (parziale o totale) realizzata con materiali simili alla copertura aventi caratteristiche di rigidità e stabilità, idonea a proteggere dagli agenti atmosferici.

Le aree oggetto di concessione per il posizionamento di dehor di tipo A verranno delimitate da personale comunale.

2. La collocazione delle varie tipologie di dehors su suolo pubblico, tiene conto dei seguenti ambiti urbani:

- “Zona Centrale” corrispondente all’addensamento commerciale A1;
- “Altre zone”: tutte le restanti zone del territorio comunale.

Per la “Zona Centrale” l’occupazione di suolo pubblico unicamente con dehor di tipo A può essere temporanea o permanente.

Per le “Altre zone” l’occupazione di suolo pubblico con dehor di tipo A può essere temporanea o permanente, quella di tipo B può essere esclusivamente temporanea.

3. A salvaguardia dell’area del centro storico *ed al fine di tutelarne l’immagine ed il valore storico ed architettonico*, sulla piazza Vittorio Veneto, *dove si vuole consentire l’occupazione di tipo temporaneo da parte di un solo dehor*, non possono più essere rilasciate concessioni per il posizionamento di dehors, *facendo presente che quella attualmente in essere continua a mantenere tutte le caratteristiche a suo tempo autorizzate, fino ad eventuale revoca da parte dell’Amministrazione Comunale o disdetta da parte del Concessionario.*

Ne consegue che la piazza Vittorio Veneto può e potrà ospitare un solo dehor e che, pertanto, potrà essere rilasciata una sola concessione temporanea esclusivamente a seguito di revoca o disdetta della concessione permanente attualmente in essere.

4. Le aree destinate a viabilità o a parcheggi non possono essere oggetto di concessione per il posizionamento di dehor.

Art. 12

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione;
- b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l’Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali ed il ripristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo assegnato, l’Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni presente risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

CAPO II

CANONE

Art. 13

Natura ed oggetto del canone

1. Il canone previsto dal presente Regolamento è il corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione emesso dal Comune di Brandizzo che gli consente di occupare un determinato spazio od area pubblica.
2. L'oggetto del canone è qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al Demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 14

Soggetto passivo

1. Il canone e' dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone e' indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art 1292 del Codice Civile.

Art. 15

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Consiglio Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in n. 2 categorie;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato "A" del presente Regolamento, che si riporta in questa sede al solo scopo informativo, in virtù della nuova competenza della Giunta Comunale per la determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
3. Per le occupazioni di mercati si considerano in modo forfettario n. 52 giorni all'anno.
4. Per le occupazioni con attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, vengono anche conteggiati i mq. delle eventuali carovane, per le quali si applica la stessa tariffa dell'attrazione, indipendentemente dalla categoria della strada che occupano. Per dette occupazioni il canone applicato per la centrale piazza C. Tempia viene maggiorato di 1/3 rispetto a quello della prima categoria viaria.
5. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, a norma dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. In assenza di aggiornamento annuale delle tariffe si applicano quelle in vigore nell'anno precedente.
6. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a quindici giorni la tariffa corrispondente viene ridotta del 20% a partire dal sedicesimo giorno di occupazione. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a trenta giorni la tariffa corrispondente viene ulteriormente ridotta del 50% a partire dal trentunesimo giorno di occupazione.

Art. 16

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n° 2 categorie, secondo l'allegato "B" del presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, i fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1^a.
5. I marciapiedi prospicienti le strade o le piazze sono, a norma dell'art. 3, comma 1, punto 33 del D.Lgs. 285/92, pertinenza delle strade o piazze medesime ed in quanto tali, ricomprese, insieme alla via o alla piazza, nell'elenco di classificazione.
6. Eventuali integrazioni e modificazioni all'elenco delle strade soggette al Canone verranno adottate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 17

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone e' quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone v'è determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
3. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,00. Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Per le occupazioni temporanee il canone viene applicato su base giornaliera, anche se l'occupazione è inferiore alle 24 ore.

Art. 18

Casi particolari – Determinazione dei coefficienti moltiplicatori

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, alle tariffe ordinarie si applica il coefficiente pari a 0,3;
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia alle tariffe ordinarie si applica il coefficiente pari a 0,5;
3. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, alle tariffe ordinarie si applica il coefficiente pari a 0,28;
4. Per le occupazioni realizzate con dehors dei pubblici esercizi, alle tariffe ordinarie si applica il coefficiente pari a 0,20 per le occupazioni temporanee e pari a 1 per le occupazioni permanenti;
5. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, alle tariffe ordinarie si applica il coefficiente pari a 0,075 per il mercato del sabato e 0,05 per tutti gli altri mercati e per altre occupazioni similari. Per gli "spuntisti" che occupano saltuariamente gli spazi liberi nei mercati, il coefficiente viene determinato in 0,125 per il sabato e 0,1 per gli altri giorni.
6. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive alle tariffe ordinarie si applica il coefficiente pari a 0,0375.

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante alle tariffe ordinarie si applica il coefficiente pari a 0,3.
8. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari alle tariffe ordinarie si applica il coefficiente pari a 1,25. E' comunque previsto il pagamento di un canone forfettario minimo di € 100,00 per le occupazioni che ricadono nelle strade appartenenti alla 1^a categoria e di € 75,00 per quelle appartenenti alla 2^a categoria.

Art. 19

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni di qualsiasi natura, per le quali è stato riconosciuto il Patrocinio dal Comune;
- b) i passi carrabili delle abitazioni private e delle attività;
- c) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- d) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- e) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- f) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- g) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri;
- h) i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli;
- i) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- j) i balconi, le verande, i bow windows ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente dal filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria;
- k) le occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di manutenzione o ristrutturazione edilizia di durata non superiore alle 4 ore e che non comportino la sospensione della circolazione;
- l) traslochi di durata non superiore a 4 ore e che non comportino la sospensione della circolazione;
- m) le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

- n) le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi (suonatori, funamboli, ecc..) non comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
 - o) le occupazioni con elementi di arredo urbano, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade ed altri corpi illuminanti;
 - p) i serbatoi sotterranei degli impianti per l'esercizio di distribuzione carburante;
 - q) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione dello stesso soggetto.
Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a mezzo metro quadrato, presentate dal medesimo soggetto, anche se con tempistiche diverse, ma per il solo periodo di occupazione contemporaneo, nell'ambito del territorio cittadino.
2. Inoltre, in casi particolari, non previsti nel comma precedente, è riconosciuta alla Giunta comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di esenzione e/o agevolazioni del canone, su presentazione di opportuna domanda a favore di singoli soggetti passivi.

Art. 20

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Per le sole occupazioni previste dall'art. 17, comma 3, il termine di versamento viene fissato al 30 aprile di ciascun anno.
4. Il versamento del canone va effettuato tramite conto corrente postale intestato al "Comune di Brandizzo, Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche Servizio Tesoreria".
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a 500,00 euro è ammessa la possibilità del versamento in rate bimestrali anticipate con le seguenti scadenze: 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre (per le sole occupazioni previste dall'art. 17, comma 3, le scadenze di versamento delle rate vengono differite al rispettivo mese successivo). Nel caso in cui il pagamento di una rata non venga effettuato a dette scadenze, il concessionario perde il beneficio della rateizzazione.

Art. 21

Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 20, comma 4 o con versamento diretto alla Polizia Municipale per le occupazioni degli ambulanti che occupano saltuariamente gli spazi liberi nei mercati ("spuntisti"), dei giostrai, delle manifestazioni e simili, con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni temporanee degli ambulanti a posto fisso, il canone deve essere versato in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Qualora l'importo complessivo del canone annuo sia superiore a 125,00 Euro, è concessa la facoltà di effettuare il versamento in rate bimestrali alle seguenti scadenze: 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre. Nel caso in cui il pagamento di una rata non venga effettuato a dette scadenze, il concessionario perde il beneficio della rateizzazione.

Art. 22

Rimborsi

1. Per le somme erroneamente versate a titolo di canone il concessionario deve presentare apposita domanda di rimborso entro cinque anni dal relativo pagamento.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate provvede il funzionario responsabile del tributo. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
4. Nel caso in cui la superficie effettivamente occupata sia inferiore a quella autorizzata, il calcolo dell'importo del canone da rimborsare decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza, previo sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale. Qualora, accertata la minore occupazione del suolo pubblico, il concessionario inoltri istanza di proroga dell'occupazione stessa, l'importo da restituire verrà portato in detrazione da quanto dovuto per il nuovo periodo di occupazione.

Art. 23

Sanzioni.

1. Le violazioni al presente regolamento che rappresentino anche violazioni alle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, alla legge che regola il commercio su aree pubbliche o al regolamento di Polizia Urbana, sono punite con le sanzioni previste da tali norme.
2. Le violazioni alle altre norme del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 25 Euro a 500 Euro, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nel comma successivo. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte dei soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da 25 a 500 Euro.

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, si applica, in aggiunta al canone da versare, una sanzione amministrativa in misura pari all'ammontare del canone dovuto.
4. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile così come indicato dal Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 24

Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 , n.639.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

CAPO III

ENTRATA IN VIGORE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 ed in conformità con quanto disposto *dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *del 31/08/2013 n. 204 – Suppl. Ordinario n. 66*.
2. Dalla medesima data vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 26

Disposizioni finali e transitorie.

4. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti.
5. Le tariffe del canone ed i parametri di calcolo di cui al presente regolamento si applicano alle concessioni in essere ed alle nuove.